



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

“Nuovi” chiarimenti in tema di monitoraggio fiscale nella videoconferenza dello scorso 1.2.2024

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi

Scopri di più

Nel corso della **videoconferenza dello scorso 1.2.2024**, l’Agenzia delle entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di **monitoraggio fiscale**. L’intervento dell’Ufficio era sicuramente atteso sul tema, in considerazione del fatto che le **bozze di Modelli dichiarativi**, pubblicati sul sito ministeriale, contengono **nuove indicazioni in tema di monitoraggio fiscale** che, a mio avviso, **necessitano di chiarimenti**.

Invero, **nulla di tutto questo**. All’Agenzia delle entrate sono stati posti quesiti che **l’Ufficio aveva già affrontato in altre occasioni**. Le risposte sono state fortunatamente **poco innovative**, per cui possiamo quanto meno essere sereni sul fatto che **alcune certezze** conquistate negli anni **sono state confermate**.

Con il primo quesito di nostro interesse (il numero 10) viene sostanzialmente chiesto se il monitoraggio cumulativo di un dossier titoli sia **ancora ammesso** o se il contribuente si debba ora **dilettare a monitorare rigo per rigo ogni singolo titolo**. Pensate ad un tizio che fa trading e che fa una compravendita al giorno! In questo caso servono circa 365 righi del quadro RW.

Il quesito, invero, è stato posto in tema di **cripto attività**, ma la logica è la stessa e nasce dal fatto che una **segnalazione cumulativa** determina in prima battuta **una Ivafe imprecisa**. L’Agenzia ha comunque confermato che i principi della [**circolare n. 12/E/2016**](#) (in tema di monitoraggio sintetico della relazione bancaria) sono **ancora validi e lo stesso principio va**, quindi, **esteso alle cripto attività**.

Con la domanda n. 11 si chiede all’Agenzia delle entrate se possa essere **estesa anche al caso del contribuente che compila il quadro RT**, l’indicazione contenuta nella [**circolare n. 30/E/2023**](#), relativa alla possibilità per il contribuente che **regolarizza le cripto attività di comunicare all’intermediario che adotta il regime amministrato il valore determinato**, ai fini della regolarizzazione per calcolare le future plusvalenze.

In altri termini, si chiede se **l’effetto rivalutativo della procedura di regolarizzazione** vale



anche per il **regime della dichiarazione** oltre che per il **regime amministrato**. Quel passaggio della circolare fu all'epoca per me oscuro e la risposta – invero scontata – dell'Ufficio, conferma che la **procedura di regolarizzazione non offre alcun effetto rivalutativo** a prescindere dal regime che si adotti. Ragionevolmente è un refuso rimasto nella circolare che **rievoca i tempi dello scudo fiscale**.

L'ultima domanda di nostro interesse, la numero 20, infine, si focalizza sul tema del **ravvedimento operoso delle cripto-attività**. Nel caso di specie, il ravvedimento ha ad oggetto l'annualità 2017 e si chiede se sia possibile il ravvedimento in questione e **con quali modalità**. Un tema particolarmente delicato, infatti, attiene alla valutazione della sanzione applicabile. La [circolare 30/E/2023](#) aveva già, in modo convincente, **segnalato che si applica la sanzione del 3% senza raddoppio**. Fortunatamente, l'Agenzia delle entrate conferma l'impostazione e conferma anche **la ravvedibilità del 2017 entro il 31.12.2023**. Se non consideriamo il tema della proroga degli 85 giorni, peraltro non menzionata, il 2017 è ormai “andato” sia sotto il profilo del **monitoraggio fiscale che sul profilo reddituale**, sul presupposto che la dichiarazione non sia stata all'epoca omessa.

In conclusione, possiamo affermare che le risposte dell'Ufficio **sono per certo condivisibili e coerenti** con il pregresso. Ciò ci arreca una indubbia soddisfazione e senso di appagamento che però è un “Piacer figlio d'affanno ... ch'è **frutto del passato timore**, onde” l'operatore “si scosse” alla lettura dei quesiti e “paventò” non sicuramente “la morte”, ma il **rischio che l'Agenzia rivedesse alcune certezze conquistate a fatica nel corso degli anni**.

Il titolo del mio intervento è, quindi, fuorviante: **nulla di nuovo sotto il sole!**